

TI_GERICHTE 30.2019.15 vom 12. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2019.15_d20020412

FR: TI_GERICHTE 30.2019.15 du 12 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 30.2019.15 del 12 aprile 2002

Regeste

Errore nel calcolo della rendita vedovile e per orfano a sfavore della persona assicurata. Conferma della giurisprudenza secondo la quale la Cassa deve versare alla persona interessata la differenza a suo favore degli ultimi cinque anni. Il periodo precedente è perento

Erwägungen

E. 24

cpv. 1 LPGA e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2; cfr. anche la sentenza 32.2019.14 del 30 aprile 2019) ha ricalcolato l'ammontare delle prestazioni degli ultimi 5 anni.

Al riguardo va qui segnalata la DTF 129 V 433 nella quale l'Alta Corte, pronunciandosi sull'effetto temporale dell'aumento di un assegno per grandi invalidi ritenuto che l'amministrazione già nel 1991 avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti vista la discrepanza tra le indicazioni fornite nell'ambito delle revisioni del 1991 e del 1996 e le risultanze alla base delle decisioni precedentemente emesse, ha confermato il giudizio dell'autorità giudiziaria cantonale che ha riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio dal 1° aprile 1995 vista la domanda di aumento dell'AGI del 10 aprile 2000.

Contestualmente il TF ha sviluppato la seguente considerazione:

Nella misura in cui la rendita o l'assegno per grandi invalidi è stato calcolato in maniera errata, vi è un diritto ad una correzione retroattiva dell'importo, ritenuto che il termine di perenzione di cui all'art. 24 cpv. 1 LPGA deve essere rispettato (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 53 ad art. 24, pag. 378; art. 77 OAVS; DTF 124 V 324). La correzione deve intervenire non appena l'assicuratore, rispettivamente l'amministrazione, ha conoscenza dell'errore. Ciò non implica necessariamente un annuncio, ma la conoscenza dell'errore può avvenire anche in altro modo (Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459).

In una sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011 (= SVR 2012, AI n. 28, pag. 116), in un caso relativo al calcolo di una prestazione dell'AI, dove l'amministrazione aveva inserito un assicurato in una scala delle rendite errata, non avendo tenuto conto delle norme transitorie della 4a revisione dell'AI in ambito di diritti acquisiti, il TF ha rilevato che *Der Beschwerdeführerin steht somit unter Berücksichtigung der Wirkung ex tunc von fünf Jahren ab Zeitpunkt der Einleitung der Rentenrevision, in deren Rahmen der Mangel im Oktober 2008 entdeckt wurde, und seit dem fehlerhaftem Herabsetzungsentscheid vom 29. Dezember 2004 der Anspruch auf eine ganze Rente zu.*

In concreto la ricorrente ha inoltrato la richiesta di calcolo di una rendita futura in data 16 gennaio 2019 e l'errore di calcolo delle prestazioni AVS è stato scoperto il 24 gennaio 2019 (doc. 42, nota interna: ■CI complementare del 2011 per il defunto marito■;■la rendita vedovile aumenta■).

Per cui, conformemente alla giurisprudenza (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439; sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1; sentenza 9C_409/2011 del 21 novembre 2011), la ricorrente ha diritto alle prestazioni più elevate con decorrenza dal mese di gennaio 2014 (DTF 129 V 433, consid. 7: ■welche rückwärts ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung berechnet wird(BGE 121 V 195)■; Kieser, ATSG Kommentar, 2015, n. 20 ad art. 29, pag. 459) e non solo da febbraio 2014 come deciso con la decisione su opposizione impugnata.

L'interessata non può invece essere seguita laddove sostiene che già nel 2008, quando ha chiesto spiegazioni, l'amministrazione avrebbe dovuto accorgersi dell'errore e di conseguenza avrebbe diritto alla correzione delle prestazioni a partire da una data anteriore.

Infatti, a prescindere dalla circostanza che non risulta dagli atti che la Cassa in quel momento si sia accorta dell'errore (cfr. doc. da 154 a 160), come del resto neppure la ricorrente che in quel periodo, per il tramite dell'allora rappresentante aveva ricevuto copia del foglio di calcolo (doc. 155), va comunque rilevato che essendo passati ben oltre 5 anni tra lo scritto del 2008 (recte: 2009) e la scoperta dell'errore nel gennaio 2019, la pretesa, anche se l'interessata sostiene di essere stata in buona fede, è ormai prescritta (sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1), poiché solo i 5 anni precedenti il nuovo annuncio danno diritto, con la relativa scoperta dell'errore, ad una prestazione superiore (DTF 129 V 433, consid. 7 pag. 438-439; sentenza 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1).

In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere modificata nel senso che l'interessata ha diritto ad una rendita vedovile e per orfani, maggiorata, anche per il mese di gennaio 2014, ciò che corrisponde ad un importo a suo favore di complessivi CHF 45.-- (1'662 ■ 1632 + 831 ■ 816).

La ricorrente, rappresentata in causa da un avvocato, ha diritto a ripetibili parziali limitate all'esigua vittoria in causa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.